

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari» (91), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto» (848), d'iniziativa del senatore Leonardi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7 e *passim*
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione .11, 12

BRINA (PCI) Pag. 4, 6, 7 e *passim*
GAROFALO (PCI) 9
LEONARDI (DC) 6, 9, 10
MANTICA (MSI-DN) 11, 13, 14
RUFFINO (DC) 6, 7, 8 e *passim*
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro 3, 7, 9 e *passim*

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti».

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari» (91), d'iniziativa del senatore Scevarolli ed di altri senatori

«Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto» (848), d'iniziativa del senatore Leonardi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari», d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; «Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto», d'iniziativa dei senatori Leonardi ed altri.

Ricordo che la nostra Commissione ha già esaminato in sede referente, in precedenti riunioni, questi disegni di legge e che nel corso della seduta del 27 luglio 1988 abbiamo approvato un testo unificato. Successivamente abbiamo chiesto il passaggio in sede deliberante, che la Presidenza del Senato ha autorizzato. Nella prima riunione in sede deliberante tenutasi lo scorso 9 novembre è stata valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 2 del testo già approvato in sede referente, testo che riguardava il trattamento tributario, con il disegno di legge governativo n. 1301, all'esame della nostra Commissione in sede referente, che, all'articolo 24, disciplina la tassazione degli utili distribuiti dalle banche popolari.

In quella occasione, inoltre, vennero avanzate ipotesi di modifica all'articolo 1 per le quali il Governo, che presenta oggi una nuova formulazione di tale articolo, si era riservato un approfondimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato accolto nella sede referente il 27 luglio scorso. Do lettura dell'articolo 1:

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti».

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1973, n. 812, e dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è così sostituito:

«Il valore nominale di ciascuna azione di banca popolare non può essere inferiore a lire 5.000. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,25 per cento del capitale sociale. Tale percentuale è fissata nell'1 per cento del capitale sociale per i fondi comuni di investimento mobiliare e per gli enti e società di assicurazione quando le azioni siano quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Nel caso in cui più fondi comuni di investimento mobiliare siano gestiti da una medesima società di gestione, la suddetta percentuale si applica all'insieme dei fondi».

2. Nel caso di banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, non è applicabile l'articolo 2523, primo comma, del codice civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile. Il rifiuto del gradimento peraltro produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

«1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non può essere inferiore a lire 5.000.

2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale.

4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge partecipino al capitale sociale in misura eccedente il limite di cui al comma 3 possono continuare a detenere le relative azioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

6. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A seguito delle sollecitazioni rivolte da alcuni senatori, abbiamo cercato di riscrivere il testo tentando peraltro di mantenere sempre l'obiettivo di una adeguata diffusione della proprietà dell'azionariato delle banche popolari e di

confermare l'impostazione che assumemmo fin dall'inizio, ossia che non dovesse esserci distinzione tra banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa e banche popolari le cui azioni non lo sono, anche a fronte dell'eventualità del passaggio di una banca non quotata a quotata, cosa che, se avessimo adottato una diversa disciplina, avrebbe comportato dei problemi.

Ci è parso inoltre che potesse mantenersi l'obiettivo di una adeguata diffusione dell'azionariato prevedendo che la partecipazione di ciascun socio, istituzionale o no, non possa eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Mi sembra questa una modifica significativa rispetto allo 0,25 e all'1 per cento per gli investitori istituzionali su cui ci eravamo attestati precedentemente. Con ciò, almeno in teoria, si mantiene una quasi analoga diffusione dell'azionariato, soprattutto per le eventuali nuove banche popolari, prevedendo, allo stesso tempo, una norma transitoria che consenta ai soci, che alla data dell'entrata in vigore della legge partecipano al capitale sociale in misura eccedente questo limite, di continuare a detenere le relative azioni.

Ancora abbiamo recepito le sollecitazioni riguardanti un differito adeguamento del valore delle azioni dalle 500 lire attuali a 5.000. Per quanto riguarda questo punto, le obiezioni facevano riferimento all'utilità di accompagnare gli aumenti di capitale alla distribuzione gratuita di azioni, fattore che spesso rappresenta un utile incentivo alla sottoscrizione di un aumento di capitale.

Abbiamo pertanto previsto una gradualità nel portare a capitale le riserve per arrivare al valore nominale di 5.000 lire e per tale adeguamento si è previsto un tempo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge. Ci era stato chiesto un termine più lungo, ci è sembrato tuttavia che 5 anni potessero essere sufficienti per questo tipo di operazioni.

Per il resto, l'articolo 1 da noi proposto conferma, sia pure in modo diverso, i contenuti dell'articolo proposto dal comitato ristretto, cioè la sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 e successive modificazioni, e la clausola di gradimento.

BRINA. Su questo provvedimento il dibattito in Commissione si è polarizzato attorno a quattro punti: la clausola di gradimento; la quota di possesso; il valore nominale delle quote e la disciplina tributaria.

La clausola di gradimento è una norma contemplata dalla nostra legislazione per le società cooperative ed è presente in quasi tutti gli statuti delle cooperative. Essa consente di filtrare selettivamente l'entrata di nuovi soci in un contesto cooperativo a forte impronta solidaristica prima ancora che economica. Quindi la nostra legislazione ha cercato di difendere il nucleo societario in chiave solidaristica. Tale norma però stride con l'obiettivo primario del provvedimento che mira a liberalizzare la negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto. Se si pone il problema di negoziare le azioni in un libero mercato è ovvio che bisogna rimuovere gli sbarramenti contenuti nell'articolo 2525 del codice civile. La formulazione introdotta nel testo della Commissione elimina gli effetti ostativi della clausola di gradimento per il patrimonio, il possesso ed i dividendi, mentre mantiene quelli amministrativi inerenti al diritto di voto. Implicitamen-

te - perchè non è scritto da nessuna parte - si demanda la rimozione di quest'ultimo sbarramento alla modifica degli statuti e la Banca popolare di Novara pare abbia già provveduto. Noi comunque insisteremo per rimuovere in questa sede gli ultimi elementi ostativi che la discussione avvenuta attorno a tale punto non aveva consentito di superare definitivamente.

La quota di possesso per ogni singolo socio attualmente è stabilita in 7,5 e in 15 milioni per socio, come quota massima a seconda se la società cooperativa abbia un capitale inferiore o superiore a 500 milioni. Nel caso delle banche popolari siamo in presenza di un azionariato di massa, basti pensare che la Banca popolare di Novara ha 123.000 soci. Il riferimento nominale sappiamo anche che, per alcune banche, presenta la teorica possibilità, alle quote attuali, di possedere investimenti per valori reali superiori ad un miliardo di lire, o anche un miliardo e mezzo, riferito ai 15 milioni nominali. Il problema comunque si è posto in ordine alla necessità di definire quote più consistenti per gli investitori istituzionali: assicurazioni e fondi comuni secondo le tipologie già definite e disciplinate dalla legislazione. Inizialmente si è pensato - lo avevamo fatto noi stessi - di introdurre per questi ultimi un moltiplicatore rapportato 1 a 10 rispetto ai soci normali. Successivamente il Tesoro e la Banca d'Italia hanno fatto riferimento alla normativa CEE contenuta in una circolare della Banca d'Italia, che prevede per le banche di nuova istituzione un capitale minimo di 6 miliardi e almeno 400 soci; di qui la percentuale dello 0,25 per cento elevato all'1 per cento per gli investitori istituzionali.

Questi valori vengono messi in discussione dal dibattito che si è svolto soprattutto attraverso i giornali e le conferenze che si sono tenute. Da parte nostra non abbiamo difficoltà ad accettare proposte in aumento, fermo restando che il diritto di voto è rapportato per ogni quota e quindi non va ad alterare il meccanismo societario delle cooperative; però, siamo d'accordo sulla proposta di elevare la percentuale allo 0,50 per cento. Saremmo anche disponibili a rivedere la percentuale per gli investitori istituzionali.

Poi, per quanto riguarda il valore nominale della quota, con il passaggio da lire 500 a lire 5.000, la motivazione fornita dalla Banca d'Italia è quella di uniformare il valore minimo delle azioni a quello fissato dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, per tutte le società cooperative, elevando a lire 5.000 la quota base. L'altro motivo è quello di ridurre la differenza tra valore nominale e prezzo effettivo del titolo. Sorge, naturalmente, un problema tecnico sul come procedere alla rivalutazione senza produrre ripercussioni sul mercato. Su questo aspetto, per il Ministero del tesoro, attraverso l'utilizzo del «canale» Banca d'Italia, pare non sussistano problemi di ordine tecnico. Se è così, non capisco le polemiche fatte da alcuni banchieri sui giornali. Si tratta soltanto di una pura volontà di polemizzare con la Commissione o con i senatori. Su questo, comunque, sarebbe necessaria una precisazione da parte dell'onorevole Sottosegretario.

Per la disciplina tributaria, invece, è prevista una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento; all'atto della riscossione degli utili il percettore può optare per la ritenuta a titolo di acconto del 10 per cento (regime previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Si tratta di una innovazione che si muove in sintonia con nostre proposte di legge tese a disciplinare questi redditi teoricamente sottoposti alla denuncia IRPEF sul modello 740 da parte dei singoli possessori; ma, in effetti, non essendo le banche popolari tenute alla trasmissione dei nominativi titolari di quote all'albo degli azionisti, non esisteva alcuna possibilità di controllo e di riscontro da parte del fisco.

Quindi, per concludere, sarebbe opportuno presentare un emendamento. Noi saremmo dell'opinione di rimuovere nella maniera più totale gli sbarramenti che costituivano il problema della clausola di gradimento. Così come siamo disponibili ad elevare le quote minime allo 0,50 per cento, se qualcuno vorrà proporre un emendamento in questa direzione.

Infine, dovremo formalizzare la nostra richiesta inerente alla clausola di gradimento. Infatti, noi vorremmo dare piena titolarità al nuovo possessore, compreso il diritto di voto. Pertanto, dobbiamo togliere gli ultimi ostacoli.

RUFFINO. Ma con la quotazione delle banche al mercato ristretto non ha senso la clausola di gradimento.

LEONARDI. In questo caso stiamo parlando di società cooperative.

BRINA. Potremmo stabilire, allora, che chi entra in borsa deve adeguare il proprio statuto.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che su 130 istituti soltanto i primi tre hanno oltre 100.000 azionisti.

RUFFINO. Noi vorremmo che tutte le banche popolari venissero quotate al mercato ristretto e poi a quello ufficiale perchè vorremmo eliminare gli ostacoli più cogenti per consentire alle banche popolari la quotazione al mercato.

PRESIDENTE. La proposta avanzata dal Governo, accogliendo le richieste iniziali, risolve il problema.

Infatti, al comma 5 dell'emendamento presentato dal Governo si dice: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale». In sostanza, si possono comprare azioni e si mantiene il diritto di voto. È questo un passo avanti notevole.

RUFFINO. Nel momento in cui assoggettiamo le banche popolari al sistema tributario, non sono più società cooperative perchè facciamo pagare le imposte sugli utili. In quel momento la società cooperativa si snatura. Su questo non c'è alcun dubbio e dobbiamo essere coerenti.

LEONARDI. Si snatura, ma esiste sempre come istituto. Già le banche stesse, per esempio la Popolare di Novara, hanno introdotto delle modifiche statutarie. Parlo della Banca popolare di Novara perchè

sono a conoscenza dell'ultimo aumento di capitale; devo dire che questa banca ha già introdotto il criterio del silenzio-assenso. Infatti, se dopo due mesi dalla richiesta di iscrizione non c'è una risposta, si dà per ricevuto l'assenso. Si tratta, quindi, di una attenuazione della clausola del gradimento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dobbiamo predisporre una normativa che valga per l'universo intero delle banche popolari, che è fatto di svariate realtà e di numerosi istituti con caratteristiche quantitative e qualitative radicalmente diverse. Dobbiamo quindi cercare di emanare una normativa uguale per tutti, adatta cioè all'intera categoria.

Credo che questo tipo di mediazione sia sufficiente, soprattutto se accompagnata dalla delibera statutaria del tipo di quella ricordata. Quindi, la piena liquidabilità o circolazione dei titoli può essere garantita per un verso dal riconoscimento dell'esercizio dei diritti patrimoniali e, per altro verso, dall'aggiunta che ogni interesse della banca quotata vale per quanto riguarda un quasi automatismo della clausola di gradimento, ferma restando, per gli istituti che mantengono una caratteristica di tipo più tradizionale o più rispondente alla natura propria della cooperativa, la possibilità di conservare le caratteristiche tradizionali della clausola del gradimento.

RUFFINO. Quante sono le banche popolari già quotate al mercato ristretto?

PRESIDENTE. Si tratta di circa 14 istituti.

BRINA. Sul quotidiano «Italia Oggi» del 7 novembre scorso è stato pubblicato un articolo relativo ad alcune modifiche allo statuto della Banca popolare di Novara.

L'articolo in questione recita: «D'ora in avanti sarà meno difficile diventare soci della Popolare di Novara». Infatti, è stata fatta una modifica significativa all'articolo 6 dello statuto relativamente al fatto che: «D'ora in avanti» - prosegue l'articolo - «chi vorrà diventare socio della Popolare di Novara potrà presentare in completa autonomia (cade il principio della presentazione da parte di due soci garanti) una domanda; se dopo un mese non avrà ricevuto risposte negative, l'aspirante azionista potrà considerarsi a tutti gli effetti della famiglia».

Per quanto riguarda l'articolo 8, relativo alla trasferibilità dei titoli, si tratta di: «un tema su cui da tempo l'amministratore delegato Pietro Bongianino conduceva le sue battaglie. D'ora in poi le azioni della Novara potranno passare di mano anche per girata. Ma la cessione» - dice l'articolo - «salvo diversa disposizione di legge non è opponibile alla società se non dopo l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, da richiedersi e concedersi con le stesse modalità secondo i principi di cui al precedente articolo 6». Si prevede, quindi, se non c'è una risposta negativa dopo un mese, che si diventi socio automaticamente. Pertanto, c'è la presa di coscienza, da parte degli istituti, che bisogna fare un salto qualitativo.

RUFFINO. Le banche popolari quotate al mercato ristretto sono quindici su trentasei.

PRESIDENTE. Su 136. Il mantenere per le altre 111 completamente la clausola di gradimento rientra nello spirito previsto per le banche cooperative. Questo criterio mi pare logico.

BRINA. Propongo, signor Presidente, di sopprimere al secondo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento peraltro produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale».

L'emendamento riguarderebbe, quindi, solo le banche le cui azioni sono quotate in borsa o nel mercato ristretto.

PRESIDENTE. Durante la discussione in sede referente su questi due disegni di legge, poi accolti in un testo unificato, si è constatato che il settore delle banche popolari è composto da oltre 130 banche le quali rappresentano realtà di dimensioni ridotte, escluse le prime tre: la Banca popolare di Novara, la Banca popolare di Milano e la Banca popolare di Bergamo.

Sentiti i pareri del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, si è affermata la tendenza a mantenere la fisionomia della categoria; non si capiva altrimenti la ragione per cui avrebbero dovuto rimanere banche popolari anche le più grandi.

Per mantenere l'unitarietà dell'istituto della banca popolare cooperativa si era arrivati ad una mediazione, da un lato accogliendo alcune proposte, dall'altro adottando la stessa regolamentazione per tutte le banche, consentendo così alle più piccole di crescere in futuro. Di tutto ciò si deve dare atto al Governo che ha lavorato intensamente. Si è giunti, pertanto, ad una regolamentazione più ridotta, considerando punti fondamentali l'ampliamento della quota di possesso del capitale sociale attribuibile a ciascun socio e l'opportunità di conservare la clausola di gradimento che riguarda i diritti amministrativi.

A questo punto, visti i tempi, bisogna considerare che il meglio è nemico del bene; sarebbe quindi opportuno approvare il testo unificato dei disegni di legge in discussione che potrebbe aver valore a decorrere dal 1989, risolvendo i problemi che i pretori friulani hanno sollevato. Il provvedimento potrebbe essere varato presto anche dalla Camera dei deputati; si aumenterebbe così il valore delle quote di possesso attribuibili a ciascun socio e si agevolerebbero le banche le cui azioni sono quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto.

Vorrei sottolineare infine, onorevoli colleghi, l'opera svolta dal Governo che non è stata certamente di poco conto. Il risultato che abbiamo ottenuto è il migliore rispetto al gradimento delle categorie interessate; a parte le proteste di bandiera apparse sulla stampa, in sostanza il disegno di legge è gradito all'intera categoria.

Non credo che valga la pena insistere per ulteriori modifiche; si rischierebbe, altrimenti, di vanificare il lavoro svolto in collaborazione con il Ministero del tesoro.

GAROFALO. Siamo d'accordo sul fatto che nel momento in cui la banca cambia natura venga sottoposta a determinate regole. La questione del gradimento però corrisponde ad una necessità di mantenere il pacchetto di controllo in determinate mani.

Il problema che è stato sollevato è quello di eliminare anche la componente della clausola di gradimento che riguarda i diritti amministrativi.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che non sia obiettivo secondario cercare di dare una disposizione che valga per tutte le aziende comprese nella categoria. L'obiettivo è proprio quello di non creare difficoltà alla piena circolazione delle azioni. Non mi pare che sorgerebbero problemi per le banche che hanno interesse a fare ciò che istituti quotati di una certa dimensione già fanno in borsa.

Devo anche far presente alla Commissione che negli incontri frequenti con i rappresentanti della categoria, questo problema non è mai stato sollevato; mi riferisco soprattutto agli istituti più importanti, i quali teoricamente dovrebbero avere maggiore interesse per tale questione. Questi soggetti sanno infatti come risolvere il problema.

LEONARDI. C'è un altro aspetto da considerare: per le votazioni nelle assemblee sociali delle banche cooperative, viene mantenuto il principio capitaro.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa ma devo dire che capirei il problema se si volesse aprire un fronte sulla piccola banca popolare per far prevalere il principio della *public company*, che deve restare aperta rispetto al circolo chiuso che in qualche misura può ravvisarsi nella piccola banca locale. Sarebbe, semmai, un problema di reale apertura rispetto a motivate chiusure che si può porre per quanto riguarda le piccole banche popolari. Osta però la natura delle banche popolari cooperative, che hanno la caratteristica del rapporto solidaristico tra soci. Sarà retorica, ma così dice la legislazione fondamentale.

PRESIDENTE. C'è un elemento in più da valutare, che è quello della cautela. In questi mesi una banca popolare, tale solo di nome, quella di Lecco, è passata di mano. Se si elimina anche la componente della clausola di gradimento che riguarda i diritti amministrativi, la voglia che c'è di comprare banche si scatena anche sulle banche popolari. La Banca popolare di Novara ha comprato quella di Lecco che è popolare solo per la denominazione: è infatti una s.p.a. Se si tolgono i limiti previsti, la voglia di comprare banche che c'è in Italia e nel mondo va a scatenarsi anche sulle banche popolari che hanno natura ben diversa.

RUFFINO. Mi collego all'esortazione del Presidente perchè mi rendo conto che, dopo questo ampio e travagliato dibattito, è opportuno giungere alla conclusione, anche se non si conseguono tutti gli obiettivi che intendevamo conseguire.

Mi adeguo a quanto detto dal Presidente, anche se mi pareva giusto modificare la clausola di gradimento sia pure contenuta nel limite del comma 5 dell'articolo proposto dal Governo. Non si può eliminarla senza cambiare la natura cooperativistica della banca popolare, mentre occorre eliminarla del tutto per le società quotate in borsa al mercato ristretto perchè, nel momento in cui vi è tale tipo di quotazione, mantenere clausole di questo genere è una contraddizione in termini. Infatti, nel momento in cui è consentito a chiunque contrattare e acquistare dei titoli azionari, subordinare la partecipazione alla clausola di gradimento diventa un non senso. Mi sembra un elemento contraddittorio che va contro i principi liberali ed europei ai quali, devo dire con soddisfazione, si sono richiamati i colleghi Brina e Garofalo.

LEONARDI. Codificare l'eliminazione della clausola di gradimento diventa contraddittorio perchè, se equipariamo le banche cooperative popolari a qualsiasi altro tipo di società o a una società per azioni, va eliminato anche il voto capitaro. Se invece salvaguardiamo il principio del voto capitaro, bisogna mantenergli le sue caratteristiche, altrimenti esso non ha senso. In virtù di che cosa eliminiamo la clausola di gradimento e manteniamo il voto capitaro? Occorre considerare tale aspetto nell'interesse degli istituti stessi. È stato introdotto un criterio che ad oggi è il massimo consentito, stante la natura cooperativistica delle banche popolari.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è escluso che, un po' alla volta, si arrivi a mettere in discussione alcune, o forse tutte, le categorie bancarie. Già gli istituti di diritto pubblico; man mano che saranno incentivati a conferire l'azienda a società per azioni, produrranno una realtà destinata ad omogeneizzarsi. Non è escluso che il venir meno delle ragioni storiche che hanno prodotto la funzione cooperativa ci porti in qualche modo a superarla. Naturalmente non è il caso di questo provvedimento che si muove ancora nel solco della ragione cooperativa, visto che si pone un obiettivo di diffusione dell'azionariato e si mantiene il voto capitaro. Il corollario è dato ancora da una disposizione di quel tipo; il problema sorge semmai nei confronti del mercato, nel caso in cui questo dimostri un'apertura diversa nei confronti delle aziende maggiori e di quelle minori.

LEONARDI. Prendo atto delle proposte migliorative che il Governo oggi ci sottopone. L'unico aspetto su cui manifesto ancora la mia perplessità concerne il valore nominale delle azioni a 5.000 lire. Anche tale proposta potrebbe essere accettata, però il termine di 5 anni non mi sembra congruo per adeguare il valore attuale di 500 lire a quello previsto di 5.000 lire. Ciò obbliga le banche ad un trasferimento delle riserve a capitale, riducendo alcuni criteri che erano stati appena introdotti. Forse sarebbe opportuno introdurre un limite più ampio, magari 10 anni, ma con ciò non vorrei creare ulteriori difficoltà.

Devo dare atto al sottosegretario Sacconi dell'impegno che egli ha profuso in questa circostanza per cercare di contemperare le varie esigenze. Ho anche apprezzato il fatto che i soci che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una partecipazione al capitale

sociale in misura eccedente, possano continuare a detenere la loro quota di capitale. Con questo si evitano delle discriminazioni perchè alcune banche sarebbero state costrette a rientrare, mentre così gli effetti del provvedimento si estendono alla generalità delle banche.

Tornando al tempo concesso per l'aumento del valore nominale delle azioni a 5.000 lire, ribadisco che la mia è soltanto una sottolineatura che non preclude l'approvazione della proposta del Governo.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

MANTICA. Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Governo.

Per quanto ci riguarda, siamo favorevoli ad una profonda revisione del sistema bancario e delle regole che in questo momento lo reggono. Nel caso specifico avremmo voluto accelerare il processo di trasformazione delle società cooperative su modelli di azionariato diffuso e popolare e quindi di *public company* sulla linea indicata dal Sottosegretario prima. Vorremmo che si togliesse la clausola di gradimento non tanto per le grandi banche quanto piuttosto per le piccole, proprio per favorire un'apertura al mercato e quasi una necessità fisiologica, appunto, di accesso al mercato.

In ogni caso, ci rendiamo conto delle difficoltà delle mediazioni fin qui svolte, e allora, ferma restando non dico un'opposizione a quanto viene qui proposto, ma una perplessità perchè questo ci sembrava il momento per accelerare il processo di trasformazione, ci asterremo dalla votazione del testo unificato.

BRINA. Siamo d'accordo con la proposta del Governo e ricordo che eravamo disponibili anche a ritoccare la misura della partecipazione degli investitori cosiddetti istituzionali, proprio perchè ciò era stato oggetto di un dibattito acceso e ci sembrava che l'1 per cento fosse una cifra sufficiente. Restano comunque alcune perplessità sul comma 5 che andrebbe completato in base a quanto ho detto prima.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che le banche popolari costituite in forma di società cooperativa sono esonerate dall'obbligo di comunicazione allo Schedario generale dei

titoli azionari e dall'obbligo di ritenuta d'acconto sui dividendi corrisposti ai soci.

2. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi richiesta per le società cooperative diverse dalle suddette banche popolari.

3. Gli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e quelli distribuiti da società cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta. La ritenuta è operata nella misura del 15 per cento.

4. Per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli articoli 1, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il diritto al rimborso per i soggetti residenti all'estero è disciplinato dall'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Con dichiarazione resa all'atto della riscossione degli utili può escludersi l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta e gli utili saranno assoggettati a ritenuta d'acconto, a norma dell'articolo 27, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Come ho già ricordato in apertura di seduta, nella precedente riunione, era stato proposto di coordinare tale testo con l'articolo 24 del disegno di legge n. 1301, che recita: «1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «all'aliquota del» sono aggiunte le parole: «15 per cento e del».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 deve essere riformulato utilizzando il testo dell'articolo 24 del disegno di legge

n. 1301. Pertanto, dovrebbero rimanere il primo ed il secondo comma del testo già approvato dalla Commissione in sede referente, commi che forniscono una interpretazione autentica della disciplina preesistente, e che, come tali, vanno premessi alla nuova disciplina fiscale.

I tre commi di cui è composto l'articolo 24 dovrebbero invece diventare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. Ossia si tratta di recepire integralmente l'articolo 24 riportandolo nel testo. L'attuale terzo comma proposto dalla Commissione va soppresso, così come il comma 4 perchè la disposizione in esso contenuta è richiamata nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 24. Il nostro quinto comma invece diventerebbe comma 6 del nuovo testo, mentre l'attuale comma 6 verrebbe soppresso perchè ricompreso anch'esso nei commi precedenti.

MANTICA. Per quanto ci riguarda, va bene.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Beorchia tendente a sostituire i commi 3, 4 e 6 con il testo dell'articolo 24 del disegno di legge n. 1301, di cui ho già dato lettura, e di spostare, alla fine dell'articolo, l'attuale comma 5.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così modificato:

Art. 2.

1. L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che le banche popolari costituite in forma di società cooperativa sono esonerate dall'obbligo di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari e dall'obbligo di ritenuta d'acconto sui dividendi corrisposti ai soci.

2. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi richiesta per le società cooperative diverse dalle suddette banche popolari.

3. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962,

n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

4. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «all'aliquota del» sono aggiunte le parole: «15 per cento e del».

6. Il diritto al rimborso per i soggetti residenti all'estero è disciplinato dall'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

MANTICA. Dichiaro la nostra astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 91 e 848, con le modificazioni introdotte, che assumerà il seguente titolo:

«Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI